

Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Pegler/Commissione(Causa T-386/06) ⁽¹⁾

(«**Concorrenza — Intese — Settore dei raccordi in rame e in lega di rame — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Effetto deterrente**»)

(2011/C 145/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pegler Ltd (Doncaster, Regno Unito) (rappresentanti: R. Thompson, QC, e A. Collinson, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Nijenhuis e V. Bottka, agenti, assistiti da S. Kinsella e K. Daly, solicitors)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), nonché, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente in detta decisione

Dispositivo

- 1) L'art. 1 della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F-1/38.121 — Raccordi), è annullato nella parte in cui dichiara che la Pegler Ltd ha partecipato all'infrazione nel corso del periodo dal 31 dicembre 1988 al 29 ottobre 1993.
- 2) L'importo dell'ammenda inflitta in solido alla Pegler all'art. 2, lett. h), della decisione C(2006) 4180 è fissato in 3,4 milioni di euro.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 20 del 27.1.2007.

Sentenza del Tribunale 31 marzo 2011 — Grecia/Commissione(Causa T-214/07) ⁽¹⁾

(«**FEAOG — Sezione "Garanzia" — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Seminativi — Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo**»)

(2011/C 145/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos e I. Chalkias, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, agente, assistito dall'avv. N. Korogiannakis)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 aprile 2007, 2007/243/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 106, pag. 55)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 199 del 25.8.2007.

Sentenza del Tribunale 31 marzo 2011 — Italia/CESE(Causa T-117/08) ⁽¹⁾

(«**Regime linguistico — Avviso di posto vacante relativo al posto di segretario generale del CESE — Pubblicazione in tre lingue ufficiali — Informazione relativa all'avviso di posto vacante — Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Artt. 12 CE e 290 CE — Art. 12 del RAA — Regolamento n. 1**»)

(2011/C 145/37)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: R. Adam, agente, assistito da P. Gentili, avvocato dello Stato)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo (CESE) (rappresentanti: inizialmente M. Bermejo Garde, poi M. Arsène, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: F. Díez Moreno, agente)

Oggetto

Annullamento, da un lato, dell'avviso di posto vacante n. 73/07 concernente il posto di segretario generale presso la segreteria del CESE, pubblicato nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 28 dicembre 2007 (GU C 316 A, pag. 1) e, dall'altro, del corrigendum al suddetto avviso di posto vacante pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 30 gennaio 2008 (GU C 25 A, pag. 19) nelle edizioni in lingua inglese, francese e tedesca.

Dispositivo

- 1) L'avviso di posto vacante n. 73/07, concernente un posto di segretario generale presso la segreteria del Comitato economico e sociale europeo (CESE), pubblicato il 28 dicembre 2007, come rettificato il 30 gennaio 2008, è annullato.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 116 del 9.5.2008.

Sentenza del Tribunale 24 marzo 2011 — Freistaat Sachsen e a./Commissione

(Cause riunite T-443/08 e T-455/08) (¹)

«Aiuti di Stato — Aiuto a favore dell'aeroporto di Leipzig-Halle — Finanziamento degli investimenti relativi alla costruzione della nuova pista sud — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Mancanza di interesse ad agire — Irricevibilità — Nozione di impresa — Nozione di attività economica — Infrastruttura aeroportuale»

(2011/C 145/38)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Freistaat Sachsen (Germania) e Land Sachsen-Anhalt (Germania) (rappresentante: U. Soltész, avvocato) (causa T-443/08); Mitteldeutsche Flughafen AG (Leipzig, Germania) e Flughafen Leipzig-Halle GmbH (Leipzig) (rappresentante: M. Núñez-Müller, avvocato) (causa T-455/08)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Gross, B. Martenczuk e E. Righini, agenti)

Parti intervenienti a sostegno delle ricorrenti: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti); e

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) (rappresentante: L. Giesberts, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore di DHL e dell'aeroporto di Lipsia/Halle (GU L 346, pag. 1).

Dispositivo

- 1) Le cause T-443/08 e T-455/08 sono riunite ai fini della sentenza.
- 2) Il ricorso nella causa T-443/08 è irricevibile.
- 3) L'art. 1 della decisione della Commissione 23 luglio 2008, 2008/948/CE, relativa alle misure previste dalla Germania a favore della DHL e dell'aeroporto di Leipzig-Halle, è annullato in quanto fissa in EUR 350 milioni l'importo dell'aiuto di Stato che la Repubblica federale di Germania intende concedere all'aeroporto di Leipzig-Halle per la costruzione di una nuova pista sud e delle relative infrastrutture aeroportuali.
- 4) Il ricorso nella causa T-455/08 è per il resto respinto.
- 5) Il Freistaat Sachsen e il Land Sachsen-Anhalt sono condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nella causa T-443/08.
- 6) La Mitteldeutsche Flughafen AG e la Flughafen Leipzig-Halle GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese.
- 7) La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese esposte nella causa T-455/08.
- 8) La Repubblica federale di Germania e l'Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen eV (ADV) sopporteranno le proprie spese nelle cause T-443/08 e T-455/08.

(¹) GU C 237 del 20.12.2008.

Sentenza del Tribunale 29 marzo 2011 — Portogallo/Commissione

(Causa T-33/09) (¹)

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che constata un inadempimento di uno Stato — Penalità — Domanda di pagamento — Abrogazione della normativa controversa»

(2011/C 145/39)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e J. A. de Oliveira, agenti)